PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione, Viabilità, Edilizia e Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.

Prec. n.

Classifica, 010.003.006 / 2-2008

Savona, data del protocollo

Spett.le
S.U.A.P. del Comune di Villanova d'Albenga
Via Albenga, 46
17038 Villanova d'Albenga (SV)

Spett.le
Fratelli Castellana & C. S.n.c.
Via Martiri, 69 bis
17038 Villanova d'Albenga (SV)

Trasmissione via PEC

Spett.le
Arpal
Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1
17100 Savona (SV)

e, p.c. Spett.le
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore VIA
Via G. D'Annunzio, 111
16121 Genova (GE)

Oggetto: Ditta Fratelli Castellana & C. S.n.c. con sede legale in Via Martiri, 69 bis nel Comune di Villanova d'Albenga. Chiarimenti e ulteriore proroga iscrizione al n°169 del registro provinciale delle aziende che effettuano le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Impianto sito nel Comune di Villanova d'Albenga in Via Roma 203 – Regione Isole.

In merito alla nota Prot. n°7845 del 01/08/2014 con cui il Comune di Villanova d'Albenga ha trasmesso la pratica della Ditta F.lli Castellana & C. S.n.c. finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto sito in Via Roma 203 – Regione Isole, nel Comune di Villanova d'Albenga, e alle successive proroghe per il prosieguo delle operazioni di recupero rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'iscrizione al n°169 del Registro Provinciale, rilasciate da questa Provincia con Prot. n°21674 del 07/04/2015 e Prot. n°62276 del 08/10/2015, si rappresenta quanto segue:

PROVINCIA DI SAVONA
Via Amendola, 10 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
Marco Correggiari (tel. 019-8313325)
m.correggiari@provincia.savona.it
martedì – ore 10,00/12,30 e ore 15,30/17,30
venerdì – ore 10,00/12,30

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 30/11/2015
Proroga a causa screening 2015 (2) Protocollo numero 2015/71925 del 30/11/2015

1. La nuova modifica della l.r. n. 38/98, apportata dalla l.r. n. 12 del 7 aprile 2015, ha introdotto, nell'art. 2, il comma 4 bis che recita: "*Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening*".
2. La legge regionale n. 38/98, che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale, riporta, all'allegato 3, l'elenco delle attività da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale e fra queste al punto 5 ter.) inserisce gli "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a **10 tonnellate/giorno**, mediante operazioni di cui all'Allegato C, **lettere da R1 a R9**, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni"
3. Inoltre la D.G.R. n°1448 del 30/11/2012 avente ad oggetto "D.Lgs. 152/2006. Art. 6 c. 9 L.R. 38/98. Art. 16 c. 1. Esclusione dalle procedure di screening" è caducata, conseguentemente alla modifica dell' articolo 6 comma 9 del D.Lgs 152/ 2006 che nella forma precedente era:

   > *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità".*

   Il comma 9 dell'art. 6 della D.Lgs 152/2006, in forza del quale la Regione aveva emanato la DGR n°1448 del 30/11/2012, è stato poi sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d) D.L. 24 giugno 2014 n°91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n°116 che così recita:

   > *"Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto".*

4. L'attività svolta dalla Ditta F.LLI Castellana & C. ricade, attualmente, in quelle per le quali è necessaria la procedura di Screening Regionale, in quanto svolge anche attività di recupero rifiuti **R 5** con potenzialità **superiore a 10 tonnellate/giorno** e, in relazione alle nuove disposizioni di cui all'art. 2 comma 4 bis della L.R. 38/1998, anche per il rinnovo del titolo autorizzativo è necessario l'espletamento della procedura di Screening/VIA regionale.
5. Si deve precisare, inoltre, i criteri di esclusione dalla procedura di VIA Screening di cui alla DGR 1448/2012, che l'azienda avrebbe eventualmente potuto verificare per una sua ipotetica esclusione dalla procedura stessa, non sono più applicabili in quanto la delibera è caducata.

Tutto ciò premesso, richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare l'art. 216 e visto il D.M. 5 febbraio 1998 modificato ed integrato dal D.M. n°186 del 5 aprile 2006.

con la presente si concede alla Ditta F.lli Castellana & C. S.n.c. ulteriore proroga per il

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 30/11/2015
Proroga a causa screening 2015 (2) Protocollo numero 2015/71925 del 30/11/2015

prosieguo delle operazioni di recupero rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'iscrizione al n°**169** del Registro Provinciale, per ulteriori 6 mesi, quindi fino alla data del **31/05/2016**, tempo ritenuto necessario per la Ditta per la presentazione e conclusione della procedura di Screening/VIA, resasi necessaria in conseguenza delle modifiche normative sopra descritte .

Codesta ditta dovrà gestire l'impianto nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'iscrizione al n°169 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i, nonché di tutte le norme di settore.

Resta inteso che il successivo rinnovo dell'iscrizione e la conseguente prosecuzione dell'attività sono subordinate alla favorevole conclusione della procedura di VIA/screening che verranno avviate presso la Regione Liguria.

Per eventuali chiarimenti il responsabile del procedimento è il sig. Marco Correggiari (tel. 019/8313325) – m.correggiari@provincia.savona.it, con l'occasione si porgono distinti saluti.

il Dirigente del Settore
Gestione, Viabilità, Edilizia e Ambiente
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
Firmata digitalmente

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 30/11/2015
Proroga a causa screening 2015 (2) Protocollo numero 2015/71925 del 30/11/2015